

Il carattere decettivo della condotta nel delitto di autoriciclaggio: la clausola modale della concreta idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato-presupposto come limite al perimetro della norma incriminatrice.

di **Susanna Piccini**

Sommario. 1. Premessa. - 2. Il fatto. - 3. La condotta di "impiego" e i rapporti con le condotte di "sostituzione" e "trasferimento": il contributo offerto dalla Cassazione. - 3.1 (*Segue*) Alcune osservazioni in merito alla condotta attiva nel reato di autoriciclaggio. - 4. La clausola modale "ostacolare concretamente l'identificazione" come limite oggettivo della fattispecie: il caso concreto oggetto della sentenza in commento. - 4.1 (*Segue*) La condotta decettiva come elemento caratterizzante della natura di pericolo concreto del reato di autoriciclaggio. - 4.2. (*Segue*) La posizione della giurisprudenza predominante. - 4.3 (*Segue*) ...non sono mancate pronunce di segno opposto estensive dell'ambito oggettivo della fattispecie. - 4.4. (*Segue*) La lettura soggettiva della clausola modale: dolo specifico? - 5. Considerazioni conclusive: la clausola modale come strumento di allentamento delle frizioni con i principi di legalità e di *ne bis in idem*.

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio cautelare, ha affermato che non integra gli estremi del delitto di autoriciclaggio "rivendere a terzi a prezzi maggiorati, biglietti illegittimamente ottenuti, attesa la difficoltà di inquadrare la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, tra le attività di impiego, sostituzione o trasferimento in attività finanziarie, economiche o imprenditoriali"¹.

Tale pronuncia contribuisce a chiarire il perimetro oggettivo del delitto di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648 *ter*.1 c.p., diradando alcune perplessità e problemi interpretativi che lo hanno riguardato sin dalla sua entrata in vigore.

In tale occasione, in particolare, la Corte ha anzitutto ribadito il significato della condotta di "impiego", indicata dalla norma incriminatrice di cui all'art. 648 *ter*.1 c.p., sottolineandone la derivazione dalla formulazione del reato di

¹ Cass. pen., Sez. II, Sentenza 19 febbraio 2020, n. 10364, *Quotidiano Giuridico*, 2020.

“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, di cui all’art. 648 *ter* c.p. e valutandone i rapporti con le altre due condotte descritte (sostituzione e trasferimento).

Il maggior contributo offerto dalla sentenza si radica però nella valorizzazione della centralità del termine “*concretamente*” nell’interpretazione della clausola modale “*in modo da ostacolare concretamente l’identificazione*”, riprendendo in tal modo l’orientamento giurisprudenziale prevalente nonché il dato letterale dell’art. 648 *ter*.1 c.p..

2. Il fatto.

La vicenda all’origine della sentenza riguarda un esponente della tifoseria ultras della Juventus: il “colonnello” del Presidente del gruppo dei Drughì, il quale è stato accusato di aver commesso, nell’ambito di un sodalizio criminale, tra gli altri:

- il delitto di estorsione aggravata e continuata (capo A), perché, “*avvalendosi della capacità di condizionamento della società, in più occasioni minacciava il funzionario della Juventus Alberto Pairetto al fine di costringerlo a procurare loro biglietti ed altre agevolazioni non dovute in violazione della normativa di settore*”;

- il delitto di autoriciclaggio (capo D), per aver, “*in concorso con il Presidente ed altri esponenti del gruppo dei Drughì, ceduto o comunque trasferito a terzi, a prezzo maggiorato ed alla condizione della preventiva iscrizione degli acquirenti al gruppo, biglietti per le partite di trasferta e le competizioni internazionali della società Juventus, illegittimamente ottenuti dalla stessa quale profitto del delitto di estorsione contestato sub A, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa*”.

Di qui, l’applicazione nei confronti dell’indagato della misura cautelare della custodia in carcere da parte del Giudice per le Indagini Preliminari: provvedimento che il Tribunale di Torino (Sezione Riesame) ha annullato, limitatamente proprio al capo riferito al delitto di autoriciclaggio, capo D, ordinando la liberazione del ricorrente in relazione a detto titolo (tuttavia confermando la misura della custodia cautelare in carcere rispetto ai restanti addebiti provvisori).

Avverso l’ordinanza del Tribunale, il Pubblico Ministero – oltre che il difensore dell’indagato – ha proposto ricorso in Cassazione per “*violazione ed erronea applicazione dell’art. 648 *ter*.1 cod. pen. in quanto il Tribunale cautelare ha ritenuto che la rivendita dei biglietti ottenuti dal Pairetto quale frutto della condotta estorsiva costituisca un post-factum non punibile inerente alla percezione del profitto del predetto reato*”.

La Suprema Corte, nella pronuncia *de quo*, ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero (e dichiarato inammissibile quello del difensore dell’indagato), negando la ricorrenza della fattispecie oggettiva del delitto di autoriciclaggio.

La sentenza annotata, come parzialmente anticipato, concentra l'attenzione su un aspetto fondamentale della configurazione del reato di autoriciclaggio: il requisito della condotta decettiva volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato presupposto, fornendo altresì alcune precisazioni in ordine alle tre condotte (di impiego, sostituzione e trasferimento) descritte dalla norma incriminatrice.

3. La condotta di "impiego" e i rapporti con le condotte di "sostituzione" e di "trasferimento": il contributo offerto dalla Cassazione.

Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno sottolineato il carattere sincretico della fattispecie di autoriciclaggio, esplicitando come la previsione della condotta di "impiego", - che connota, insieme con le condotte di sostituzione e trasferimento, il delitto in esame - sia mutuata dalla fattispecie *ex art. 648 ter c.p.*, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, mentre le altre due trovano la loro origine nel delitto di riciclaggio *ex art. 648 bis c.p.*

In particolare, si legge che la previsione dell'impiego definisce *"qualsiasi forma di re-immissione nel circuito legale delle utilità provenienti da delitto"*, osservando come tale condotta (di impiego) non costituisca un'azione concettualmente e funzionalmente separata da quelle di sostituzione e trasferimento: tutte le fattispecie previste dal delitto di autoriciclaggio sono *"riconducibili ad un'unica area comportamentale, caratterizzata da operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, danaro o altre attività allo scopo di consentirne, alternativamente, il consumo o l'investimento"* (Cass. pen., sentenza 19 febbraio 2020 n. 10364).

La sentenza annotata, nell'estratto qui citato, inizia a evidenziare la stretta connessione delle condotte di impiego, sostituzione e trasferimento di cui all'art. 648 *ter.1* con la clausola modale della "concreta idoneità di tali azioni di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del delitto presupposto": clausola che delimita il perimetro oggettivo della norma incriminatrice.

3.1 (Segue) Alcune osservazioni in merito alla condotta attiva nel reato di autoriciclaggio.

Si è appena affermato che la condotta punita dall'art. 648 *ter.1* è quella di impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative dei proventi delittuosi: dunque, oggetto dell'incriminazione sono tre differenti condotte (impiego, sostituzione e trasferimento), ciascuna delle quali è autonomamente in grado di integrare la fattispecie.

Autorevole dottrina parla di "condotta mista alternativa", in quanto sussiste un solo delitto di autoriciclaggio *"anche nell'ipotesi in cui siano state"*

*realizzate, sui medesimi proventi delittuosi plurime condotte che rientrano nel novero della sostituzione, del trasferimento e dell'impiego*².

È appena il caso di riprendere – brevemente – i significati attribuiti a tali condotte.

In primo luogo, per "sostituzione" s'intende sia lo scambio del bene con un altro sia la sua trasformazione in un bene differente; l'azione di "trasferimento" consiste, poi, in "ipotesi di traslazione della proprietà o del possesso"³; infine, il concetto di "impiego", se inteso in senso più estensivo, consiste nell'utilizzo, mentre, interpretato in senso più stringente, nell'investimento del bene ai fini di profitto.

Dottrina⁴ e giurisprudenza di legittimità⁵ si sono, inoltre, adoperate per chiarire che la destinazione ad attività economiche, finanziarie etc. dei proventi delittuosi afferisce ad ognuna delle alternative condotte descritte dalla norma incriminatrice e non esclusivamente quella di impiego, come – invece – sostenuto da alcuni studiosi⁶ (in ragione di quanto previsto dall'art. 648 *ter* c.p., da cui i concetti di impiego e di destinazione di proventi sono tratti).

Diversamente concludendo e, dunque, valorizzando una lettura autonoma delle condotte di sostituzione e trasferimento, si sarebbe assistito a un ampliamento del raggio di azione del delitto, determinando delle sovrapposizioni con il reato di cui all'art. 648 *bis*⁷.

L'espressione "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", invero, allude a "condotte di lecito-vestizione riguardate non in se stesse o solo nei loro potenziali effetti dissimulativi, come nell'art. 648 *bis*, ma alla luce del contesto di realizzazione, così da escludere rilevanza a ogni fatto che, pur presentando una valenza economica, non sia compiuto – appunto – in "attività economiche (etc.)"⁸.

² D'ALESSANDRO, Francesco, *Il delitto di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.), ovvero degli enigmi legislativi riservati ai solutori "più che abili"*, CEDAM, 2015,16.

³ SEMINARA, Sergio, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale e Processo*, 2016, 12, 1631 (commento alla normativa);

⁴ *Ex multis*, DELL'OSSO A. M.

⁵ Tra le altre, Cass. pen., sez. II, sentenza 14 luglio 2016, n. 33074.

⁶ Sembraerebbero orientarsi in questa direzione D'AVIRRO, Antonio – GIGLIOLI, Marco, *Autoriciclaggio e reati tributari*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 139 s., nonché CAVALLINI, Stefano, TROYER, Luca, in *Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2015, 101.

⁷ GULLO, Antonio, *Il delitto di autoriciclaggio al banco di prova della prassi: i primi (rassicuranti) chiarimenti della Cassazione*, in *Diritto Penale e Processo*, 2017, 4, 482 (nota a sentenza).

⁸ SEMINARA, Sergio, *Spunti interpretativi sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto Penale e Processo*, 2016, 12, 1631 (commento alla normativa).

Una simile previsione normativa rispecchia, oltre che obiettivi di politica criminale, l'esigenza di ridurre le frizioni con i principi del *ne bis in idem* e del *nemo tenetur se detegere*.

4. La clausola modale “ostacolare concretamente l'identificazione” come limite oggettivo della fattispecie: il caso concreto oggetto della sentenza in commento.

La sentenza annotata, come anticipato, assume particolare rilievo in quanto fornisce alcuni chiarimenti rispetto all'aspetto centrale del delitto di autoriciclaggio, individuabile nel requisito “concretamente” decettivo della condotta.

Invero, la pronuncia in commento individua il tratto essenziale e caratterizzante della tipicità del delitto di autoriciclaggio nelle “modalità dell'azione che devono avere attitudine ad «ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni»”.

L'avverbio “concretamente” – dice la Corte – postula il positivo accertamento dell'idoneità dell'azione ad ostacolare l'identificazione della provenienza da delitto dei proventi del reato presupposto, con la specificazione dalla non sindacabilità, in sede di legittimità, mediante una diversa e alternativa lettura degli elementi di fatto, di tale giudizio, qualora sia stato condotto “in piena sintonia con gli esiti investigativi e trasfuso in una motivazione priva di criticità giustificative”.

La clausola modale che qui si sta analizzando ha dunque una funzione di selezione delle condotte penali rilevanti, tanto che l'impegno, la sostituzione e il trasferimento assumono penale rilievo solo se realizzate attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale-speculativo del denaro o dei beni di provenienza illecita, “finalizzati ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale – non punibile ai sensi del comma quarto –, da quella di nascondimento del profitto illecito assoggettata a sanzione” (Cass. pen., n. 10364 del 2020).

In ragione di tali premesse, la Cassazione, avvalorando la decisione di primo grado, ha escluso, nel caso in esame, la possibilità di sussumere la commercializzazione di biglietti di ingresso allo stadio, peraltro rilasciati nominativamente ai beneficiari, nel reato di autoriciclaggio, sull'assunto, in particolare, della carenza dell'elemento costitutivo della portata dissimulatoria della condotta rispetto all'individuazione della provenienza delittuosa del bene.

Invero, i biglietti d'ingresso allo stadio venivano rilasciati previo inoltre al Pairetto, funzionario della Juventus, di liste nominative dei tifosi, a cui tali ticket dovevano essere intestati; la successiva distribuzione dei biglietti, avveniva, poi, previo versamento di un prezzo maggiorato rispetto a quello convenuto con la società calcistica e previa iscrizione al gruppo dei Drughi.

Pertanto, l'attività di "rivendita" dei biglietti, inidonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza dal delitto di estorsione aggravata, costituisce un mero *post-factum* non punibile, inerente alla percezione del profitto, appunto, del reato di estorsione.

4.1. (Segue) La condotta decettiva come elemento caratterizzante della natura di pericolo concreto del reato di autoriciclaggio.

L'interpretazione delle tre condotte descritte dall'art. 648 *ter*.1 è dunque condizionata dall'elemento dell'idoneità *concreta* a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato-presupposto: trattasi di una modalità della condotta che trae origine dall'art. 648 *bis* c.p. e che nel delitto di autoriciclaggio ha subito un "potenziamento", con l'utilizzo del termine "*concretamente*" (probabilmente per scongiurare le lasche interpretazioni⁹ che tale clausola modale ha avuto in materia di riciclaggio).

In tal modo, assumono rilievo ai sensi dell'art. 648 *ter*.1 esclusivamente quelle condotte di impiego/sostituzione/trasferimento in attività economiche, finanziarie (etc.) "*che si pongano come mezzi capaci nel caso specifico di ridurre significativamente l'effetto o la portata degli strumenti investigativi o di ritardarne in maniera apprezzabile lo svolgimento*"¹⁰.

Il delitto di autoriciclaggio è pertanto descritto all'interno della norma incriminatrice come un reato di pericolo concreto, in cui la previsione della clausola modale in esame si pone come espressiva dell'esigenza di "*perimetrare le condotte punibili a quei comportamenti che, seppur non riconducibili allo schema degli artifici o dei raggiri, manifestino comunque la loro capacità di rendere obiettivamente difficoltosa l'individuazione dell'origine delittuosa dei proventi*"¹¹.

Pertanto, al giudice spetta di compiere una valutazione che consideri tutti i fattori dai quali desumere l'attitudine della condotta a creare l'ostacolo dell'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, con la specificazione che tale valutazione deve essere compiuta *ex ante*, in quanto "*è persino ovvio che nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un'operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia la "emersione" dell'attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa*

⁹ *Ex multis*, Cass. pen, 17 aprile 2018, n. 21925, in Cass. Pen., 2018, 4236, con nota di S. Scippa.

¹⁰ DELL'OSSO, Alain Maria, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, 2015, 199.

¹¹ GERACI M., Art. 648 *ter*.1 c.p.: breve analisi degli elementi della fattispecie di autoriciclaggio e criticità ad essi collegate.

*escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, a meno di non voler ritenere che l'art. 648 ter.1 c.p. prefiguri un'incriminazione impossibile*¹².

Peraltro, è stato precisato che per procedere alla sussunzione di una fattispecie concreta nel delitto di autoriciclaggio sia necessario riferirsi in modo *complessivo* agli aspetti dell'operazione e alla capacità che questa abbia di dissimulare la provenienza dei beni o del denaro, capacità intesa nel senso di *"attenuare, allontanare, progressivamente la correlazione tra il controvalore e l'originaria somma di provenienza illecita"*¹³.

4.2. (Segue) La posizione della giurisprudenza predominante.

I giudici di legittimità si sono, nel corso del tempo, per lo più mossi nel senso di una valorizzazione della clausola *"in modo da ostacolare concretamente l'identificazione"*, considerando come penalmente rilevante, ai sensi dell'art. 648 ter.1, la condotta dell'agente che sia *"dotata di particolare capacità dissimulativa, (...) cioè idonea a fare ritenere che l'autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto effettuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l'origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto"*¹⁴.

Tale linea interpretativa, fornita dalla più avveduta giurisprudenza della Cassazione, si discosta da quella maggioritaria sugli artt. 648 bis e ter c.p., in base alla quale si è assistito ad una estensione della configurabilità della condotta dissimulativa anche a situazioni che difficilmente costituiscono un vero e proprio ostacolo all'identificazione.

Sul punto, pare particolarmente significativa, tra le tante, la seguente massima, dalla quale si evince l'orientamento estensivo formatosi rispetto al carattere decettivo della condotta: *"integra il delitto di riciclaggio il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato"*¹⁵.

Il diverso atteggiamento della giurisprudenza nel delitto di riciclaggio e in quello di autoriciclaggio trova la sua *ratio* nella differente formulazione legislativa, dal momento che l'idoneità decettiva della condotta è stata, nel secondo reato, sottolineata con l'avverbio "concretamente".

Questo dato normativo ha condotto la S.C. verso un'interpretazione e un accertamento maggiormente rigoroso circa la sussistenza della condotta

¹² Cass. pen., 18 luglio 2017, n. 40890, in Il penalista, 25 settembre 2017, con nota di C. Santoriello

¹³ Cass. pen. 15 febbraio 2019, n. 9681, in Guida Dir., 2019, 14, 22.

¹⁴ Cass. pen., sentenza 14 luglio 2016, n. 33074.

¹⁵ Cass. pen, 17 aprile 2018, n. 21925, in Cass. Pen., 2018, 4236, con nota di S. Scippa.

decettiva, restringendo in tal modo l'ambito di applicazione della fattispecie, tanto che sono suscettibili di essere sussunte nel delitto di autoriciclaggio solo le re-immissioni nell'economia legale connotate dall'elemento dell'ostacolo concretamente idoneo.

4.3. (Segue) ...non sono mancate pronunce di segno opposto estensive dell'ambito oggettivo della fattispecie.

Nonostante il prevalente orientamento innanzi esposto in materia di autoriciclaggio e di concreta idoneità decettiva della condotta, non sono mancate decisioni della S.C. che, pur affermando di condividere l'innovata interpretazione del reato *ex art. 648 ter.1 c.p.*, appaiono invece allineate alla tesi consolidata in riferimento al delitto di riciclaggio.

Particolarmente significativa, in proposito, Cass. Pen., Sez. V, sentenza 11 dicembre 2018 (dep. 5 febbraio 2019) n. 5719, nella quale, nonostante una proclamata formale adesione all'interpretazione prevalente in tema di autoriciclaggio, nella sostanza si assiste ad un (almeno) parziale *revirement*: la pronuncia, invero, riconosce un'idoneità concretamente dissimulatoria alla condotta di trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro (diversamente intestato e acceso presso un differente Istituto di Credito).

Ebbene, la Corte sembra qui protendere verso la tendenza omnicomprensiva seguita dalla giurisprudenza per il reato di riciclaggio, in quanto il trasferimento di denaro esaminato in sentenza risultava essere tracciabile e trasparente, pertanto, secondo i parametri utilizzati dalla predominante giurisprudenza di legittimità in riferimento al delitto di autoriciclaggio, non concretamente idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

4.4 (Segue) La lettura soggettiva della clausola modale: dolo specifico?

Le sentenze di legittimità – come quella esaminata al punto che precede – che mostrano la tendenza a scolorire la modalità della condotta, ponendo maggiore enfasi sulla re-immissione nell'economia legale delle somme di provenienza delittuosa, finiscono spesso per tentare di recuperare la "precisione" della fattispecie trattando il "dolo di ostacolo" come dolo specifico.

Per meglio comprendere tale concetto, è opportuno previamente precisare che dottrina e giurisprudenza prevalenti qualificano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio come reati a dolo generico, consistente nella *"coscienza e volontà di impiegare, sostituire o trasferire proventi delittuosi nelle attività considerate dalla norma medesima in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*¹⁶.

¹⁶ Cass. pen., sentenza 7 marzo 2019, n. 13795.

Da tale definizione, risulta evidente che, per l'integrazione della fattispecie, il dolo (generico) deve abbracciare tutti gli elementi oggettivi descritti dalla norma incriminatrice e quindi sia il compimento delle condotte tipiche sia l'estremo del pericolo concreto e cioè la concreta attitudine della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei proventi del reato-presupposto¹⁷.

Difatti, il dolo nel reato di autoriciclaggio (e di riciclaggio) deve essere considerato in due momenti distinti e, pertanto, il dolo della provenienza illecita nonché il dolo dell'attitudine decettiva della condotta (cd. *dolo di ostacolo*)¹⁸.

E se secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, l'ostacolo dovrebbe essere valorizzato come attributo della condotta, delimitandone il perimetro (interpretazione, peraltro, coerente con la scelta legislativa di evidenziare la necessaria concretezza dell'ostacolo tramite la costruzione dell'autoriciclaggio come reato di pericolo concreto), una giurisprudenza e una dottrina¹⁹ minoritarie prediligono una lettura del dolo di pericolo intendendolo come dolo specifico.

In particolare, la dottrina che valorizza tale ultima impostazione spiega che l'attuazione delle condotte volte ad interrompere il *paper trail* si riflette necessariamente anche sull'elemento soggettivo, così determinando un "dolo specifico implicito".

Interpretazione, questa, rimasta per lo più isolata e, peraltro, non condivisibile in quanto, a parere di chi scrive, finisce per "degradare" la clausola modale ad una mera finalità dell'azione, facendole perdere in larga parte la sua funzione selettiva e portando, in tal modo, ad un indebito ampliamento della fattispecie di autoriciclaggio, contrario al principio di legalità.

5. Considerazioni conclusive: la clausola modale come strumento di allentamento delle frizioni con i principi di legalità e *ne bis in idem*.

La sentenza in commento, come si è avuto modo di constatare, non introduce particolari novità in tema di autoriciclaggio, ma assume rilevanza in quanto permette di fare chiarezza in merito ad alcuni aspetti su cui vi sono state, in giurisprudenza, vacillazioni nell'interpretazione della norma incriminatrice.

Invero tale pronuncia, riprendendo la giurisprudenza prevalente della S.C. e osservando una certa coerenza tra principi di diritto espressi e le valutazioni

¹⁷ DELL'OSSO, Alain Maria, *Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative*, 2015.

¹⁸ BARCELLONA, Marta, *In tema di autoriciclaggio e "paper trail"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2019.

¹⁹ FONTE L., *L'elemento soggettivo nel riciclaggio*, in *Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione immobiliare*, Manna A. (a cura di), UTET, 2000.

riferite al caso di specie, ha rimarcato, da un lato, la natura sincretica del delitto di autoriciclaggio, e dall'altro, l'estrema rilevanza in punto di tipicità della clausola modale "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione*". Tali rilievi compiuti dalla S.C. appaiono virtuosi, in quanto sembrano aver ben inteso le tensioni tra la formulazione della norma *ex art. 648 ter.1 c.p.* e il principio di legalità, scongiurando eventuali conflitti: invero, una diversa e opposta lettura della norma incriminatrice avrebbe comportato il venir meno del connotato della "determinatezza".

Tale clausola modale funge effettivamente da elemento selettivo rispetto al campo applicativo della fattispecie, espungendo dalla penale rilevanza le condotte prive di tale coloritura decettiva e, inoltre, arricchisce il fatto descritto dall'*art. 648 ter.1 c.p.* sul piano del disvalore, "*caratterizzando quelle condotte che recano impresso un corposo quid pluris (sia in termini di alterità rispetto al reato-presupposto sia in chiave di differente oggetto dell'offesa) rispetto a quella che altrimenti potrebbe essere considerata una sorta di automatico (e quasi necessitato) uso del provento del delitto presupposto*"²⁰, evitando – sotto questo punto di vista – dinamiche di panpenalizzazione.

²⁰ MUCCIARELLI, Francesco, *Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 1/2015.